

Segreteria di Gabinetto, App. A, f. 10, ins. 15

[457r]*

N. VI

Copie dello sbozzo della *Costituzione* presentato a S.A.R. in luogo di quello sotto di 26 9bre 1781

[458r]

Sbozzo presentato a S.A.R. in luogo di quello presentato sotto di 26 9bre 1781 e reso postillato sotto di 20 maggio 1782

[513r]

Sbozzo per S.A.R. presentato in luogo di quello del di 26 novembre 1781¹

[1]. Da che piacque alla Divina Provvidenza il permettere che ascendessimo alla sovranità del Granducato di Toscana aviamo riguardato come Nostro principale dovere il fare sperimentare alli Nostri amatissimi sudditi un governo che sotto l'osservanza della santa religione cattolica assicurasse loro la possibile felicità umana nel carattere di onesta libertà sociale.

[2]. Quindi osservando l'originale fondazione delli passati Governi e la loro successiva legislazione vedemmo con sommo Nostro rincrescimento che per l'infelicità dei tempi e per le turbolenze tra le quali [513v] fu stabilito il Trono della estinta discendenza si era creato un governo senza legge fondamentale, ed interamente arbitrario, d'onde anche una violenta ed oppressiva amministrazione ne discese.

[3]. Un tale aspetto, che mostrava l'infelicità del Trono e la misera condizione dello Stato, non poteva tollerarsi con sguardo indifferente nell'animo Nostro, poiché siamo persuasi che non può sussistere felicemente uno Stato o Governo senza una legge che determini tra i sudditi ed il sovrano l'autorità et i diritti delle parti rispettivamente, e senza che il corpo del pubblico interessato nella prosperità comune usi di tutto il suo diritto naturale ed abbia l'attività di proporre o chiedere ciò che gli possa giovare, come di rappre[514r]sentare e rigettare ciò che gli nuocesse.

[4]. Su queste massime sinceramente adottate fu scopo delle Nostre applicazioni e premure lo sciogliere il commercio dai legami di una soggezione ingiuriosa all'esercizio delle lecite industrie ed il risvegliare tra i Nostri sudditi l'idea delli interessi pubblici e lo zelo del bene comune che erano oggetti dimenticati o ignoti o con timide voci soltanto pronunziati.

[5]. A tale effetto abbiamo aboliti gli stabilimenti di Abbondanza e di Grascia con tutte le loro leggi e sistemi che gli fondarono a danno di quell'istesso popolo cui promettevano di dare soccorso.

[6]. Aviamo possibilmente ridotte ad uniformità le distinzioni e varietà di metodi nelle amministrazioni pubbliche [514v] delli diversi luoghi dello Stato che si governavano con leggi e regole non solo differenti come talora anche opposte fra di loro e spesso nocive vicendevolmente.

[7]. Aviamo rispettivamente sopresse le gabelle sopra alli generi circolanti per l'interno dello Stato e favorita l'estrazione delle manifatture, grasce e bestiami per fuori di Stato, onde in questa libertà e facilità di contrattazioni una nuova sorgente di profitti potesse ritrovarsi.

[8]. Con i nuovi regolamenti comunitativi aviamo inteso di stabilire nelle comunità una forma di amministrazione civica confidata allo zelo delli comunisti ed alla autorità dei voti delle magistrature composte di individui tutti interessati nelli effetti resultanti dalle loro risoluzioni libere et indepen[515r]denti, assicurando in tanto le comunità dalle imposizioni arbitrarie di chiesto annuo come dalle comandate personali e dalle tasse di testatici, di famiglia e di bestie mediante l'aver fissata una moderata tassa di redenzione invariabile, oltre all'aver condonati molti delli loro debiti arretrati e fatti esattamente pagare i loro crediti.

[9]. Parimente, con le mire predette aviamo fatte consegnare alla libera amministrazione delli interessati nelle operazioni attorno alli fiumi la direzione e l'economia delle diverse loro

* Cc. 191, numerate 457-647, bianche 507, 510-512, 532, 538, 558, 561, 563, 565, 567-568, 570, 575-576, 613, 617, 623, 625, 627-628, 636, 645-647.

¹ Copie dello *Sbozzo ibidem*, cc. 459-506, 577-608 e 629-644.

aziende che in abbondanza mostruosa esistevano sotto il titolo di imposizioni dei fiumi e rispettivamente fossi e scoli particolari, liberandole dalla dipendenza della Camera di comunità in Firenze e dall'[515v]Ufficio dei fossi di Pisa, come dall'Ufficio dei fiumi e strade di Pistoia, giacché la ragione e l'esperienza ci ha persuaso pienamente quanto pernicioso o inutile sia l'esercizio dell'autorità suprema nel governo delli interessi dei particolari.

[10]. Dopo tali provvedimenti, tendenti ad eccitare nel pubblico sentimenti di onesta libertà civile e costumi di applicazione alli interessi comuni, vogliamo sperare che sia giunto il tempo di creare opportunamente e stabilire come per il presente atto intendiamo di creare una Costituzione fondamentale da osservarsi indistintamente in tutta l'estensione del Granducato di Toscana come legge di convenzione e come fondazione di quella forma di governo che con le Nostre origi[516r]nali facoltà e con piena cognizione dell'importanza di tale risoluzione intendiamo e vogliamo stabilire e conservare tanto per Noi quanto per i nostri successori.

[11]. Con i sopraindicati sentimenti dell'animo Nostro intendiamo di restituire a tutti i sudditi del Nostro Granducato di Toscana la loro piena libertà naturale per intervenire validamente a celebrare ed accettare il presente atto in tutte le sue parti, nonostante tutto ciò che direttamente o indirettamente potesse addursi in contrario in vigore delle loro obbligazioni stipulate e promesse fatte per mezzo di altri atti o consensi tanto taciti che espressi, e così generali come particolari, e benché autenticati dalle più solenni formalità di pubbliche e notorie funzioni, poiché renun[516v]ziamo ad ogni diritto acquistato con tali mezzi e dichiariamo che né i viventi Nostri sudditi, né i loro autori potevano spogliarsi legittimamente delle facoltà umane delle quali nacquero già investiti dalla natura nella società politica o sia nello Stato che fu la loro patria.

[12]. Quindi in ordine a quanto sopra intendiamo di riassumere nei suoi veri e giusti limiti soltanto la potestà governativa per Noi e per i Nostri successori e di conferire all'intero corpo delli Nostri carissimi Stati le loro originali e libere facoltà di intervenire validamente e con ogni più legittimo diritto mediante il loro voto pubblico a tutti gli atti di governo e di legislazione nei quali l'universale dello Stato deve avere il principale interesse ed [517r] esserne lo scopo primario.

[13]. E considerando la sovranità come rappresentata in Toscana dalla persona del Granduca ed esercitata mediante gli atti della di Lui volontà, la quale non può giustamente essere diretta ad altri oggetti che di beneficio comune ad Esso con i Suoi popoli, abbiamo risoluto che l'universale del Granducato venga rappresentato da un corpo di persone liberamente elette dalle provincie con il voto delle comunità comprese nelle provincie rispettivamente, così che la voce del pubblico e la volontà del Sovrano concordino le più utili risoluzioni per formare il più sano e giusto governo senza che l'una possa esser valida contradicente all'altra, ma ambedue si contengano nei limiti che vengono prescritti [517v] dalla seguente Costituzione.

Costituzione

[14]. Primieramente, non potrà variarsi in modo alcuno l'ordine di successione alla sovranità del Granducato devoluta alla Nostra discendenza secondo che attualmente si trova stabilita.

[15]. Tutti i successori al trono di Toscana dovranno ratificare interamente il presente atto alla presenza del corpo rappresentante lo Stato e giurare l'osservanza della presente Costituzione o legge fondamentale con quanto sia relativo o connesso alla medesima prima di poter essere riconosciuti come sovrani.

[16]. L'autorità sovrana riceve il più giusto titolo della sua legittimità dalli benefizj che procura alli Stati confidatigli e dalla [518r] giusta soddisfazione dei sudditi, che hanno diritto ad un buon governo, e perciò i limiti dell'autorità medesima devono essere determinati dalli oggetti principali che abbracciano la sicurezza universale, la costanza nelle massime fondamentali e la tranquillità dei popoli nel pacifico godimento delli loro beni e nell'onesto esercizio delle facoltà delli individui.

[17]. Così per determinare l'autorità del Sovrano in Toscana adeguatamente alla qualità e circostanze del paese non meno che all'indole nazionale intendiamo di prescriverne i limiti nelli principali oggetti mediante le seguenti disposizioni.

[18]. Non potrà farsi per qualunque titolo o motivo smembramento alcuno di qualunque porzione dell'attuale dominio di Toscana, né su quello [518v] ammettere, ricevere o stipulare ipoteca o gravame di qualunque sorta, e fatto dovrà aversi per nullo, illecito ed invalido a tutti gli effetti.

[19]. Non potrà alterarsi in modo alcuno il presente stato di neutralità né dichiarare o fare la guerra con alcuna potenza e così neppure prender parte, interesse o favore tanto direttamente che indirettamente nelle ostilità o guerre altrui, come parimente trattare né concludere alleanze, soccorsi attivi né passivi in denari, roba o truppe.

[20] Parimente, sotto verun titolo non potranno fabbricarsi fortezze né accrescere quelle già esistenti, né accettare o far venire truppe forestiere ancorché a spese proprie del Sovrano e senza aggravio [519r] delle casse destinate a supplire alle spese dello Stato, come neppure potranno mandarsi fuori di Toscana truppe nazionali né per motivo o pretesto alcuno aumentare, anche per breve tempo, il piede o numero delle truppe di ogni sorte oltre al loro piede attuale.

[21]. Similmente non possa alterarsi il piede stabilito delle truppe civiche e neppure i loro regolamenti et ordinazioni attualmente veglianti.

[22]. Non possano alterarsi i nuovi regolamenti veglianti delle comunità, luoghi pij et altri patrimonj comunitativi, e specialmente dove lasciano alle comunità medesime la libera amministrazione delle loro entrate ed uscite e la facoltà di distribuire ed esigere le imposizioni comunitative indipendentemente da ogni altra autorità o approvazione, come pure dove aboliscono le comandate di uomini o di bestie e le tasse in forma di testatico e simili, e dove per mezzo delli suddetti regolamenti o altri successivi ordini relativi alli medesimi viene stabilito l'attuale sistema vegliante circa alle strade regie ed a quelle comunitative.

[23]. Dovrà in simile modo restare invariabile in tutte le sue parti il sistema di ampia libertà privilegiata introdotto nelle Maremme e provincia inferiore dello Stato di Siena mediante i regolamenti comunitativi ed altre ordinazioni dirette a stabilirvi il sistema predetto.

[24]. Non si possa variare in parte alcuna, [520r] né per legge né di fatto, l'attuale sistema di Livorno, e specialmente dove concerne la franchigia del porto ed i privilegi accordati alle nazioni.

[25]. Si conservi il vegliante metodo e forma dei giudizj tanto civili che criminali senza alterazione, e tanto nella capitale che nelle provincie, come pure il regolamento e compartimento dei governi provinciali e loro tribunali, che non potranno aumentarsi di numero né moltiplicare i loro impiegati di qualsivoglia carattere.

[26]. E nelli giudizj civili non potrà intervenire l'autorità sovrana in qualunque maniera, ma dovrà unicamente procedersi a tenore delle leggi senza eccezione alcuna poiché riconosciamo che la grazia fatta in questa materia ad una parte sarebbe sempre gravosa o dispiacevole all'altra.

[27]. Come pure nelle cause criminali e nel giudizio dei delitti e nella condanna [520v] dei rei non dovrà intervenire in modo alcuno l'autorità predetta, ma dovranno puramente e con sana e costante intelligenza osservarsi le leggi e secondo quelle ordinare i processi e pronunziare le sentenze senza allontanarsi dallo stile, tanto nel modo di procedere che di sentenziare, dove sia diretto a moderare le pene imposte o alleggerire i patimenti e gli aggravj delle processure, poiché la sicurezza personale dei sudditi nelli Stati di Toscana non deve essere esposta in modo alcuno a veruno atto di arbitrio ma protetta dall'autorità e soggetta unicamente alle leggi dirette a conservarla in beneficio universale mediante la punizione di chi l'offende con i delitti.

[28]. Intendiamo che sia generalmente abolita la pena di morte in deroga a qualunque legge che la imponesse, come pure l'uso di qualunque specie di tortura ed ogni sorta di sevizie, tanto contro gli accusati che contro i testimoni o complici.

[29]. Non potranno crearsi nuovi feudi o costituirne di più a quelli già esistenti nel territorio di Toscana.

[521r] [30]. E come è stata fatta con piena Nostra cognizione una nota che distingue le entrate et assegnamenti attuali delle rendite dello Stato da quelle di proprio patrimonio e destinate al mantenimento e persona del Sovrano sotto il titolo rispettivamente di “Conto regio” e “Conto della Corona”, così la rendiamo palese al pubblico in piè del presente, classata nei titoli che la costituiscono, per dimostrare i capi delle rendite e gli articoli di servizio e di erogazione cui i rispettivi assegnamenti sono dedicati.

[31]. In ordine alla suddetta nota e classazione non potrà mai aumentarsi l'importare delle pensioni gravate sul conto regio o sia dello Stato dal piede presente, né quelle che venissero a vacare concedersi ad altri, poiché dichiariamo che l'importare delle pensioni suddette [521v] è gravoso ma lo abbiamo riguardato come inevitabile nei molti casi che le riforme fatte inducevano danni a molte persone degne di tale soccorso.

[32]. Con la norma della suddetta nota e secondo la sua classazione dovrà ogni anno rendersi conto al corpo dello Stato del percolato e dello speso come dell'avanzato o dell'arretrato, e ciò mediante tutte le notizie, informazioni, discarichi, schiarimenti e giustificazioni che il corpo predetto richiedesse all'effetto di potere risolvere se l'amministrazione economica dello Stato sia soddisfacente al corpo che la rappresenterà oppure promuovere quelle ulteriori istanze e deliberazioni che giudicasse opportune ad un migliore impiego delle rendite pubbliche.

[522] [33]. Non potranno promiscuarsi le rendite e spese delle suddette due distinzioni o conti, anzi dovrà sempre rendersene conto separatamente ed in forma di confronto tra i titoli di assegnamenti ed i titoli di erogazione.

[34]. Ma non sarà soggetto a tale rendimento di conto la nota delle rendite e spese della Corona quando per supplire interamente agli articoli di suo carico non sarà stato fatto in alcuna porzione uso del denaro o assegnamenti di pertinenza del conto regio o sia dello Stato.

[35]. Non potrà farsi alienazione del patrimonio della Corona né in tutto né in parte senza equivalente reinvestimento in fondi cauti e sicuri, salvo da questa disposizione il continuare l'allivellazione [522v] dei beni stabili non destinati al servizio et uso della Corte, poiché in questa parte vogliamo che la detta allivellazione si compisca sul piede e norma già intrapresa, essendo stata Nostra principale intenzione in tale operazione il promuovere la prosperità della campagna mediante lo stabilimento di famiglie rurali libere dalla dipendenza colonica opposta all'avanzamento dell'industria e della popolazione.

[36]. Dovrà conservarsi sul piede attuale e secondo che viene regolato dalla vegliante legislazione il sistema delle imposizioni e gravezze pubbliche di conto regio e la percezione delle medesime senza alterarne la sostanza né la forma, e quelle esistenti non si potranno aumentare né imporre delle [523r] nuove né di fatto esigerle sotto qualunque titolo ed in qualunque modo ancorché straordinariamente e per una sola volta o per qualche particolare urgenza.

[37]. Dichiarando specialmente che neppure per rimborso di spese fatte in opere di servizio pubblico o beneficio universale, sì dello Stato intiero come di alcun luogo di esso, possa mai farsi o esigersi alcuna nuova imposizione, tassa o contribuzione o aumento delle veglianti.

[38]. Non sarà lecito in modo alcuno il vendere, dare in appalto effettivo o misto l'esazioni delle gabelle, tasse o imposizioni regie dedicati alli bisogni dello Stato, né sotto nome di affitti, locazioni o altro di simile condizione, né a finanziari, impresarij, tanto personalmente che rappresentati da compagnie o [523v] società di simile natura, salvo sempre il disposto dalli regolamenti comunitativi e loro dipendenze, che non devono aversi per violati mai in tutto quanto viene adesso stabilito e regolato in tutto il presente atto.

Come pure non sarà lecito il costituire o creare alcuna privativa perpetua o temporaria, né sopra qualunque escogitabile ed anche nuovo ramo o articolo di commercio o di qualunque manifattura concedere privilegio alcuno esclusivo, nemmeno a beneficio e profitto dell'erario pubblico, poiché per principio fondamentale deve esser conservata illesa la piena libertà di ogni lecita industria nelle negoziazioni mercantili d'ogni specie e di ogni classe intese nella loro maggior estensione sopra tutto ciò che possano comprendere o abbracciare.

[39]. E parimente non potrà limitarsi, restringersi o sottoporsi a qualunque nuova dipendenza, vincolo o ispezione di Governo l'attuale libertà nelle negoziazioni, estrazioni e manipolazioni dei generi annonarj già compresi nella giurisdizione delli soppressi tribunali di Grascia ed Abbondanza con qualunque titolo e per qualunque occasione, ancorché urgente o semplicemente temporaria e breve.

[40]. Mediante le sopra espresse disposizioni relative alli articoli principali quivi indicati intendiamo di avere limitato l'esercizio della autorità [524r] sovrana al consenso e voto del corpo rappresentante l'universale dello Stato, senza del quale non potrà avere luogo veruna ordinazione direttamente o indirettamente contraria alle disposizioni predette. E fatta sia nulla ed invalida, né sia lecito a veruno il dargli esecuzione, ma ottenuto il suddetto consenso per mezzo del voto predetto, ogni risoluzione avrà la sua piena e legittima validità nel carattere di volontà universale e concorde tra il Sovrano ed i sudditi.

[41]. Come prerogative ed oggetti di libera autorità sovrana sieno e per tali si abbiano i seguenti, relativamente alli quali, intesi in sano senso e senza vulnerazione delle limitazioni sopraindicate, ogni ordinazione del Sovrano autenticamente [524v] palesata sarà legittima e dovrà avere esecuzione senza esame o bisogno di altro consenso o voto, cioè:

[42]. il supremo comando delle armi;

[43]. l'elezione delli uffiziali militari secondo i regolamenti sopraccitati;

[44]. l'elezione delli giudici, tanto per i tribunali civili che criminali e di tutti gli altri ministri ed inservienti alli tribunali medesimi;

[45]. l'elezione di tutti i ministri nei dipartimenti supremi di Stato, Giustizia, Milizia e Finanze e di tutti gli altri impiegati ed inservienti nelli dipartimenti medesimi o da essi dipendenti e tanto residenti in Toscana come alle corti estere o nelli porti di mare;

[46]. parimente, l'elezione di tutti i capi di uffizio, direttori o amministratori delle aziende regie o della Corona [525] con tutti gl'impiegati loro subalterni o inservienti, salvo sempre quanto appartiene alle comunità secondo i regolamenti comunitativi et altri ordini emanati in aumento o interpestrazione dei medesimi;

[47]. la grazia dalle punizioni, che è la più grata prerogativa della sovranità, viene sempre riservata alla libera volontà del Granduca e perciò da qualunque sentenza condannatoria per qualunque delitto potrà assolvere totalmente o graziare parzialmente da qualunque pena imposta mediante l'autentica manifestazione della Sua volontà, la quale dovrà sempre avere piena esecuzione;

[48]. la nomina a tutti li arcivescovadi e vescovadi dello Stato, come pure la collazione di tutti i benefizj di padronato regio o spettanti al [525v] patrimonio della Corona con l'esercizio di tutti i diritti che sono della natura di tali azioni e così anche tutto ciò che possa cadere ed intendersi sotto nome di giurisdizione o diritto regio per la conservazione delle sue prerogative ed autorità contro ogni pretensione o fatto di potestà ecclesiastica come secolare;

ogni diritto ed autorità di governare e regolare le università di studio e le accademie di scienze destinate all'instruzione pubblica;

parimente la libera collazione delli gradi onorifici di nobiltà e cittadinanza, non solo devoluta per prove secondo le leggi veglianti come anche per pura concessione sovrana;

[49]. il libero esercizio di tutti i diritti, autorità e godimenti del Gran Maestro dell'Ordine di San Stefano secondo che dallo statuto e dalle provvisioni [526r] e riforme posteriori ne viene investito ed a tenore delli regolamenti fatti per il governo del patrimonio dell'Ordine medesimo, tanto nell'economico quanto nel giurisdizionale;

[50]. e finalmente tutte le facultà di provvedere, regolare, moderare o determinare in tutte le materie suddette di prerogativa sovrana secondo i principj di un buon governo, da intendersi sempre a termini di tutto ciò che potesse aver luogo senza ledere la sostanza né la forma delle materie limitate a risolversi e governarsi con il voto del corpo rappresentante lo Stato.

[51]. Passando quindi a costituire e creare il corpo della pubblica rappresentanza nell'universale del Granducato di Toscana come lo abbiamo indicato sopra, con tutte [526v] le

prerogative, autorità, potestà ed attività opportune a farne le funzioni et adempire lo scopo della sua istituzione, intendiamo di prevalerci delle Nostre legittime facoltà e specialmente di soddisfare alla Nostra persuasione dalla quale siamo convinti che in un buon governo il Sovrano non può avere migliore consiglio di quello che nasce dal voto del pubblico, né pienamente giusto può essere un governo senza che la libera volontà dei sudditi intervenga palesemente a chiedere, proporre ed ottenere ciò che gli giovi, ed a rigettare o riprovare ciò che gli nuocesse.

[52]. Così determiniamo che il corpo predetto contenga ed abbia, come per il presente atto intendiamo di conferirgli ed in quanto occorra [527r] restituirli quanta autorità, facoltà, ragione o diritto naturale o legale possa aversi o presumersi in tutti gli ordini, ceti e gradi di persone di qualunque stato e condizione facienti la somma di tutti i sudditi del Granducato che sono e per i tempi saranno governati sotto le condizioni della presente Costituzione.

[53]. In questo carattere riguardiamo adesso il corpo predetto e determiniamo i limiti all'esercizio delle sue facoltà come appresso.

[54]. Non potrà conoscere né votare in tutte le materie riservate alla libera volontà del Sovrano secondo la determinazione e limitazione fatta sopra ma, occorrendo, potrà supplicare rappresentando [527v] i danni che in qualche caso potessero sovrastare o essere stati inferiti all'universale o a qualche parte dello Stato e suoi sudditi.

[55]. In tutte le materie, poi, che vengono indicate sopra come articoli fondamentali da non potersi alterare o risolvere validamente senza il consenso o voto del corpo predetto dovranno i suoi componenti applicarsi seriamente ed imparzialmente per formare voti degni della soddisfazione pubblica e di quella fede che dovranno alle loro elezioni.

[56]. E sarà principale dovere del corpo predetto il proporre o domandare al Sovrano l'emanazione di nuove buone leggi [528r] o la riforma, abolizione o correzione delle veglianti o della forma della loro amministrazione in tutto o in quelle parti che fossero nocive o non utili allo Stato o a qualche parte di esso.

[57]. Parimente l'esaminare e riconoscere se tali o simili variazioni di legislazione o amministrazione che verranno esposte per parte del Sovrano alla consultazione e voto del corpo suddetto convengano al fine di quel vero bene pubblico cui saranno dirette e votare consecutivamente per l'approvazione, moderazione, ampliamento o negazione.

[58]. L'esaminare i conti dell'erario pubblico e riconoscere la percezione delle entrate e [528v] l'erogazione di esse nelle spese, lo stato del debito pubblico e tutto ciò in somma che si comprende nei termini di amministrazione o azienda economica dello Stato, con tutta la facoltà e diritto di chiedere notizie, schiarimenti, dettagli, o discarico di qualunque regolare e giusto dell'amministrazione accaduta nell'annata al Dipartimento regio delle finanze, dal quale non potrà negarsi alcuna simile richiesta ~~del~~ al corpo predetto.

[59]. Anche il proporre al Sovrano le pensioni di ricompensa o sussidio alli benemeriti nel servizio delli impieghi pubblici ed il dare l'approvazione o dissenso a quelle che venissero per parte del Sovrano esposte al voto [529r] del corpo deve essere un oggetto di ponderazione e di risoluzione discendente dallo spirito del vero zelo che deve guidare tutte le pubbliche risoluzioni.

[60]. Una simile premura et uno zelo uguale devono animare il corpo rappresentante per riparare alle deviazioni del commercio che insorgessero o che prudentemente fossero da temersi, sempre che con l'opera del Governo e con le sue disposizioni fosse da provvedersi.

[61]. Agli errori et agli abusi che il tempo induce nella amministrazione della giustizia come dell'economia pubblica deve il corpo predetto aver cura che, mediante le di lui deliberazioni, venga rimediato eccitando la potestà sovrana ad unirsi nelle [529v] risoluzioni più efficaci per liberare i sudditi dalli gravi disordini che ne nascono a danno di tutti quando l'errore o l'abuso diventa costume.

[62]. L'inganno, che insidia sempre il Trono, deforma le intenzioni dei sovrani e ne porta tutti i danni sopra alli sudditi, onde chi gli rappresenterà sotto la fede della presente Costituzione tutta diretta al bene dei popoli dovrà riguardare come un punto essenziale del corpo rappresentante l'illuminare il Sovrano col più saldo coraggio quando nei rispettivi casi fosse stato fatto o tentato

contro l'interesse pubblico o contro la sicurezza e quiete dei popoli, poiché tali atti di zelo sono la testimonianza [530r] del più affettuoso omaggio che i sudditi possano rendere alla sovranità, così che a questo importante oggetto non si opponga né alcuna privata passione né quel timido, inopportuno silenzio che offende la volontà suprema ostentando di rispettarla.

[63]. E generalmente contemplando tutto ciò che il bene dello Stato richieda secondo le contingenze non si dovrà avere mai per escluso dai limiti delle facoltà delle quali abbiamo investito il complesso dei sudditi nel corpo predetto, oggetto alcuno influente nella pratica di un governo giusto, imparziale e giovevole a tutti gli onesti godimenti delli individui nella società.

[530v] [64]. Animato così il suddetto corpo di rappresentanza dalla qualità e facoltà sopra attribuitegli, intendiamo di prescrivere la sua forma e regolarne le funzioni mediante le seguenti ordinazioni.

Ordinazioni

[65]. Primieramente, a comodo della situazione e condizione diversa dei luoghi compresi nel Granducato e dei loro varj interessi, bisogni e relazioni, tutto quanto il dominio delli Stati di Toscana si distingua e si suddivida nelle seguenti separate provincie unicamente a tutti gli effetti voluti e contemplati dal presente atto senza che si intenda fatta la [531r] minima alterazione o variazione a tutte le altre distinzioni e divisioni di giurisdizione o di pertinenza, come neppure alle unioni, aggregazioni, o altra qualunque circoscrizione di territorio ad altri effetti già destinata dalle leggi o regolamenti attualmente veglianti:

...

[533r]

I. Capo della provincia di Firenze

La città di Firenze

1. Comunità di Firenze
2. Fiesole
3. Prato
4. San Casciano
5. Pontassieve
6. Carmignano
7. Lastra
8. Monte Lupo
9. Galluzzo
10. Sesto
11. Campi
12. Bagno a Ripoli
13. Monte Spertoli
14. Rignano
15. Castellina e Torri

II. Capo della Provincia superiore senese

La città di Siena

16. Città di Siena
 17. Comunità di Chiusi
 18. Pienza
 19. Montalcino
 20. terzo della Masse di Città
 21. terzo della Masse di S. Martino
- [533v]
22. Casole

23. Radicondoli
24. Chiusdino
25. Buon Convento
26. San Giovanni d'Asso
27. Castiglione d'Orcia
28. Radicofani
29. Abbadia di San Salvatore
30. San Casciano de' Bagni
31. Sarteano
32. Asciano
33. Trequanda
34. Asinalunga
35. Torrita
36. Rapolano
37. Castel Nuovo Berardenga
38. Sovicille
39. Monte Riggioni
40. San Quirico
41. Montieri
42. Pian Castagnajo
43. Monticiano
44. Murlo
45. d'Elci

III. Capo della provincia pisana
La città di Pisa

46. Comunità di Pisa
[534r]
47. Bagni di San Giuliano
48. Cascina
49. Vico Pisano
50. Pontadera
51. Ponsacco
52. Lari
53. Rosignano
54. Fauglia
55. Chianni
56. Lorenzana
57. Castellina
58. Orciano
59. Peccioli
60. Lajatico
61. Palaja
62. Bientina
63. Campiglia
64. Sassetta
65. Casale
66. Guardistallo
67. Monte Scudajo
68. Gherardesca
69. Bibbona

70. Monte Castelli
[534v]

IV. Capo della provincia di Pistoja
La città di Pistoja

71. Comunità di Pistoja
72. della Cortina della Porta Carratica
73. della Cortina della Porta S. Marco
74. della Cortina della Porta Lucchese
75. della Cortina della Porta al Borgo
76. della Potesteria di Seravalle
77. della Potesteria di Tizzana
78. della Potesteria del Montale
79. Montagna di Pistoja

V. Capo della provincia d'Arezzo
La città di Arezzo

80. Comunità d'Arezzo
81. Cortona
82. Montepulciano
83. Castiglion Fiorentino
84. Lucignano
85. Fojano
86. Monte San Savino
87. Civitella
88. Castel Focognano
89. Subbiano
90. Marciano
[535r]

VI. Capo della provincia di Volterra
La città di Volterra

91. Comunità di Volterra
92. Pomarance
93. Monte Catini di Val di Cecina
94. Castel Nuovo di Val di Cecina
95. Monte Verdi

VII. Capo della provincia di Pescia
La città di Pescia

96. Comunità di Pescia
97. Buggiano
98. Monte Carlo
99. Monte Catini
100. Monsulmano e Monte Vetturini
101. Massa e Cozzile
102. Vellano
103. Uzzano
104. Barga

VIII. Capo della provincia di Colle
La città di Colle

105. Comunità di Colle
106. S. Gemignano
107. Castel Fiorentino
108. Certaldo
109. Poggibonsi
110. Barberin di Val d'Elsa

[535v]

IX. Capo della provincia di Samminiato

La città di Samminiato

111. Comunità di Samminiato
112. Empoli
113. Fucecchio
114. Castel Franco di Sotto
115. Santa Croce
116. Montajone
117. Cerreto
118. Santa Maria in Monte
119. Montopoli
120. Monte Calvoli

X. Capo della provincia di San Sepolcro

La città di San Sepolcro

121. Comunità di San Sepolcro
122. Anghiari
123. Monterchi
124. Caprese
125. Pieve San Stefano
126. Chiusi nel Casentino
127. Badia Tedalda
128. Sestino
129. Verghereto

XI. Capo della provincia di Pontremoli

La città di Pontremoli

130. Comunità di Pontremoli
131. Fivizzano
[536r]
132. Bagnone
133. Terra Rossa
134. Albiano
135. Groppoli
136. Calice

XII. Capo della Provincia inferiore senese

La città di Grosseto

- Comunità di Grosseto
Massa Marittima

ed inoltre tutte le giurisdicenze regie e feudali, ciascuna come comprensiva delle comunità e comuni del suo territorio che non hanno per anche ricevuta una forma di corpo comunitativo distinto tra di loro.

XIII. Capo della provincia di San Giovanni in Val d'Arno di Sopra
La terra di San Giovanni

Comunità di San Giovanni
Montevarchi
Figline
Greve

[536v]

Reggello
Castel Franco di Sopra
Terra Nuova
Bucine e Val d'Ambra
Laterina
Radda
Gajole
Castellina
cinque comunità distrettuali di Val d'Ambra
due comunità distrettuali di Laterina
Piano di Castiglione Ubertini

XIV. Capo della provincia di Scarperia
La terra di Scarperia

Comunità di Scarperia
Borgo San Lorenzo
Barberino di Mugello
San Piero a Sieve
Vicchio
Dicomano
San Godenzo

[537r]

XV. Capo della provincia di Poppi
La terra di Poppi

166. Comunità di Poppi
167. Bibbiena
168. Prato Vecchio
169. Castel S. Niccolò
170. Londa
171. Monte Mignajo
172. Stia
173. Chitignano
174. Raggiolo
175. Ortignano

XVI. Capo della provincia di Marradi
La terra di Marradi

176. Comunità di Marradi
177. Firenzuola
178. Modigliana
179. Treozio
180. Palazzuolo

XVII. Capo della provincia della Rocca San Casciano

La terra della Rocca San Casciano

181. Comunità di Rocca San Casciano
[537v]
182. Dovadola
183. Bagno
184. Galeata
185. Portico
186. Premilcuore
187. Sorbano
188. Terra del Sole

XVIII. Capo della provincia di Pietrasanta

La terra di Pietrasanta

189. Comunità di Pietrasanta
190. Seravezza
191. Stazzema

Corpi separati dalle provincie

- XIX. 192. Comunità di Livorno
XX. 193 Porto Ferrajo
XXI. 194 Barga

[539r] [66]. Il suddetto corpo di rappresentanza universale dello Stato sarà formato di membri a tale effetto eletti dalle provincie mediante il voto delle comunità rispettivamente comprese nelle provincie medesime come vengono distinte sopra.

[67]. Ciascuna delle suddette comunità pertanto dovrà di anno in anno anticipatamente eleggere, con partito del Consiglio generale, un oratore per intervenire a formare il corpo della rispettiva provincia sotto nome di adunanza provinciale, ed in quello così eletto rimettere e confidare il voto per l'elezione di un Rappresentante provinciale rispettivamente da mandarsi a suo tempo a formare l'Assemblea generale dello Stato.

[68]. Come viene disposto per altri ufizj comunitativi dalli nuovi regolamenti, anche all'ufizio di oratore di ciascuna comunità prima di fare l'elezione dovrà essere stanziato per partito del Consiglio [539v] generale un discreto e conveniente onorario sufficiente a gratificarlo dell'incomodo ed indennizzarlo delle spese di viaggi e soggiorno nella città o terra capo di provincia dove dovrà portarsi all'adunanza, da pagarseli per altro solamente quando abbia compito l'uffizio suo e resone conto alla sua comunità. Ma dopo tale fissazione di onorario non sarà lecito alli oratori il domandare né alle comunità e loro Consigli generali o magistrature di rappresentanti l'accordare o stanziare aumento o sussidio alcuno, neppure con titolo di indennità o altro titolo, somma alcuna oltre all'onorario stanziato come sopra.

Per la crezione delli suddetti oratori comunitativi dovranno in ciascuna comunità estrarsi quattro polizze dalla borsa destinata per le tratte dei rispettivi magistrati di rappresentanti delle comunità [540r] istesse ed i nomi di quelli così estratti partitarsi dal Consiglio generale e rinnovarsi le estrazioni ed i partiti sino che alcuno delli estratti venga vinto per il partito suddetto, senza distinzione o eccezzazione ~~tanto che sia~~ di persona secolare o ecclesiastica purché sia capace secondo gli ordini comunitativi di risedere personalmente nel magistrato di Priori rappresentanti la rispettiva comunità.

[69]. L'ufizio di oratore comunitativo non si potrà rifiutare altro che col pagamento di lire cento a beneficio della comunità e non sarà lecito farlo esercitare per mezzo di altri.

A cautela, e per prevenire gli accidenti che potrebbero portare dilazioni e ritardi, si dovranno anche trarre ed eleggere rispetti quanti sembreranno opportuni alli rispettivi Consigli generali delle comunità e poi procedere alla notificazione o avviso ed alle ulteriori tratte [540v] ed elezioni,

secondo la forma prescritta dai nuovi regolamenti comunitativi per la creazione di altri simili ufizj in caso di rifiuti.

E chi fosse stato una volta oratore alle adunanze suddette non potrà per il corso dell'annata di suo ufficio essere astretto ad accettare li ufizj comunitativi o pagarne il rifiuto, ma potrà bensì rifiutarli senza pagamento e sarà esente da ogni esecuzione personale, tanto per debiti privati quanto per debiti pubblici, comunitativi, regj o fiscali.

[70]. Non potranno essere elette all'ufficio di oratore persone di qualsivoglia grado, stato o condizione che in qualunque forma fossero impiegati con stipendio o altro assegnamento in qualunque dipartimento di servizio regio, o con qualunque carattere o titolo al servizio dei tribunali di giustizia, come neppure quelli che godessero pensioni dell'erario regio o della Corona, escludendo da [541r] questa proibizione quelli che fossero arruolati o stipendiati nelle compagnie o corpi di truppa meramente civica, e dichiarando che non si debbano avere per compresi nella proibizione predetta quelli che fossero impiegati o stipendiati in ufizi di servizio della comunità o dei luoghi pii comunitativi dipendenti dal governo delle magistrature delle comunità medesime o a quelle subordinati per rendimento di conto.

[73]. In una o più volte successivamente all'elezione dell'oratore dovrà ciascuna comunità, sempre con partito del suo Consiglio generale, dare al suo oratore tutte le commissioni che vorrà fare presenti alla rispettiva sua adunanza provinciale estendendosi secondo le occorrenze a tutte le materie et oggetti che dalla sopra espressa Costituzione vengono compresi nelle facoltà del voto pubblico.

[541v] [74]. Tali commissioni dovranno darsi in scritto e vinte per i partito del Consiglio generale che le abbia ammesse.

[75]. Ed all'effetto che il pubblico possa profittare dei lumi e dello zelo di quelle private persone che non avessero attualmente luogo nel Consiglio generale comunitativo all'occasione delli partiti suddetti, vogliamo che a qualunque comunista di qualsivoglia stato, grado o condizione sia licito il produrre le sue proposizioni, rimostranze o progetti per vantaggio pubblico, tanto rispetto alla sua comunità quanto relativamente ad altre o all'universale dello Stato.

[76]. Tali istanze, proposizioni o progetti non potranno parimente farsi altro che in scritto, e dovranno leggersi in pubblico nel Consiglio generale e poi dal medesimo partitarsi secondo gli ordini per i partiti comunitativi, e quando ricevano l'approvazione in tutto o in parte col partito dovranno darsi in [542r] commissione all'oratore per presentarsi alla adunanza provinciale come oggetti del voto comunitativo e tenerne intiero registro al solito libro di partiti o deliberazioni della comunità.

[77]. Ed acciò tutti possano godere della sodisfazione di intendere ciò che nelle suddette importanti sessioni comunitative verrà trattato e deliberato, vogliamo che in tali occasioni la sessione del Consiglio generale si tenga in luogo ampio e comodo all'accesso del popolo, per il quale effetto dove i luoghi soliti delle residenze comunitative non fossero capaci sia lecito prevalersi dei palazzi pretorj o delle fabbriche di luoghi pij comunitativi o delle chiese a dichiarazione e giudizio del Gonfaloniere o di chi in suo luogo presederà al Consiglio generale predetto.

[78]. Dentro al dì ... del mese di giugno di ogni anno dovranno gli oratori comunitativi presentarsi nelle città o terre [542v] indicate sopra come capi delle rispettive provincie formate delle sopra indicate loro comunità.

[79]. Le adunanze provinciali si terranno nelle predette città o terre e dureranno dal dì ... a tutto il dì ... del mese di giugno di ogni anno, ed il Gonfaloniere pro tempore della rispettiva comunità del luogo destinato come capo della provincia sarà anche sempre il presidente alle adunanze provinciali.

[80]. Tale presidente, se non sia stato eletto anche oratore, non averà voto ma presiederà a tutti e dovrà invigilare ed operare con ogni opportuna autorità acciò nelle adunanze si proceda esattamente secondo i presenti ordini; ed essendo stato eletto oratore di qualche comunità compresa nella provincia dovrà insieme fare tutte le funzioni e render voto come gli appartiene.

[81]. Dovranno tenersi tutte in pubblico le adunanze provinciali con libero accesso a qualunque persona di [543r] qualsivoglia stato, grado o condizione, e tutte le commissioni che vi porteranno gli oratori dovranno essere in scritto ed autenticate dal rispettivo Cancelliere comunitativo in forma di copia di uno o più partiti fatti dalle comunità che le averanno spedite.

[82]. Nelle adunanze suddette parimente sarà lecito a chiunque, ancorché non componente l'adunanza il promuovere, rappresentare e proporre ciò che giudicasse opportuno a beneficio della provincia o dell'universale a similitudine di quanto è stato detto sopra delle comunità.

[83]. Dipenderà dall'autorità del presidente l'eleggere anno per anno un cancelliere della adunanza e per tale ufficio potrà anche prevalersi del Cancelliere comunitativo del luogo o di altro notaro idoneo a ricevere gli atti dell'adunanza ed a rogarsene, come a raccogliere, registrare e pubblicarne i partiti, esclusi però i ministri in qualunque forma e con qualunque titolo impiegati nei tribunali di giustizia dei luoghi predetti o di altri luoghi, tanto della provincia che di fuori.

[543v] [84]. Parimente, a dichiarazione del presidente dovrà determinarsi il luogo delle adunanze che sia comodo alla funzione e perciò gli sarà lecito prevalersi delle fabbriche della comunità o luoghi pii comunitativi come anco dei palazzi pretorj o, in difetto di sufficienti comodi ed ampiezza, potrà destinare alle adunanze qualche chiesa senza che possa venirli impedito da chiunque.

[85]. Il presidente averà riguardo che le adunanze si facciano in ore comode a chi deve intervenire e vi si pratici la dovuta decenza avvertendo tutti i votanti che mentre si farà la lettura delle commissioni, rappresentanze o proposizioni non sarà permesso a veruno l'interrompere ma sarà bene in libertà di ciascuno il domandare vista gratis e copia pagandola di quelle commissioni sopra cui alcuno volesse fare osservazione, opposizione o addizione.

[86]. A nome del presidente e per gli atti del tribunale di giurisdizione dei luoghi dove si terranno le adunanze si dovrà pubblicare ogni anno per mezzo di editti il luogo e le ore delle medesime notificando al [544r] pubblico la facoltà di intervenire, di perorare et i doveri di decenza e di regolarità da osservarsi.

[87]. In tali occasioni i giudicanti ad ogni richiesta del presidente rispettivo dovranno accordare le forze del tribunale e così anche i comandanti di truppa, dove essa si trovi, dovranno accordarla come occorresse alla richiesta suddetta.

[88]. Dovrà parimente il presidente ricevere gli oratori al loro arrivo e riconoscerli per tali sulla fede della lettera credenziale autenticata dal Gonfaloniere e dalla firma del Cancelliere della comunità che gli averà eletti.

[89]. Quindi notificherà loro il luogo e le ore delle adunanze e darà tutte le ulteriori notizie opportune acciò possano compire il loro dovere.

[90]. Ed acciò non insorgano dubbiezze inutili di precedenza, dichiariamo che dopo il presidente prenderanno posto li oratori comunitativi secondo l'ordine col quale sono nominate le comunità nella sopra distinta nota di quelle che aviamo destinate a comporre le rispettive provincie, e con l'istesso ordine presentarsi, leggersi pubblicamente e partitarsi tanto le commissioni delli [544v] oratori quanto le loro particolari petizioni, avvertendo che neppure mediante tale distinzione, benché pronunziata di Nostra autorità, potrà mai per occasione o titolo qualunque indursene proprietà, dignità, rango o qualità onorifica di sorta alcuna, né personale per gli oratori né per le comunità, essendoci tutte egualmente care e tutte grate egualmente come parti preziose della Nostra sovranità.

[91]. Avanti di aprire la prima sessione di ogni adunanza provinciale si dovrà in ogni luogo destinato a tale funzione invocare l'assistenza dell'Altissimo, et il presidente con tutti li oratori in abito di lucco nero e non altrimenti si porteranno alla chiesa principale del luogo dove, dai vescovi nelle città e dalla prima dignità ecclesiastica del luogo dove non sieno vescovi, si celebrerà la messa solenne dello Spirito Santo e dopo di essa si canterà l'inno *Veni Creator Spiritus* etc. e quindi il corpo dell'adunanza provinciale portandosi al luogo destinato darà principio alle sue incumbenze.

[92]. Il primo atto delle adunanze provinciali dovrà consistere nell'eleggere [545r] per partito delli oratori comunitativi una persona che con titolo e nome di Rappresentante provinciale venga liberamente scelto dal voto delli oratori a nome delle rispettive comunità.

[93]. Perciò ciascuno oratore comunitativo dovrà nominare nella prima adunanza provinciale un soggetto capace di risiedere personalmente nella magistratura di Rappresentanti di alcuna delle comunità comprese nella provincia e potrà essere tanto secolare che ecclesiastico, ed i nominati così dovranno uno alla volta ballottarsi per partito delli oratori dovendosi avere per eletto quello che passerà per i due terzi o più dei voti favorevoli e rinnovarsi le nomine e le ballottazioni sino a tanto che alcuno venga vinto ed eletto come sopra.

[94]. Dovranno però li oratori nelle adunanze provinciali astenersi dal nominare persone assenti dal capo di provincia senza avere e produrre in atti il loro consenso di accettare l'ufficio perché troppo verrebbe prolungato il corso delle adunanze prima di potere aver dato luogo e termine alle notificazioni ed all'intervento delli eletti che accettassero o mandassero il loro rifiuto.

[95]. E chi nominasse un assente dovrà anche depositare del proprio la somma [545v] di trenta scudi per il caso che l'eletto rifiutasse o giustificasse di non potere, anche accettando, comparire personalmente e prontamente alla adunanza.

[96]. Come è stato prescritto sopra per l'elezione delli oratori comunitativi, proibiamo il potersi eleggere all'ufficio di Rappresentante provinciale persone di quelle escluse dall'ufficio di oratore.

[97]. L'ufficio di Rappresentante provinciale non potrà delegarsi in altri ma chi lo rifiutasse dovrà pagare scudi trenta in mano al cancelliere dell'adunanza provinciale et a profitto e beneficio delli oratori comunitativi intervenuti, da dividersi in rate eguali tra di loro, e sarà incumbenza del cancelliere dell'adunanza lo spedire espressamente e subito all'eletto la notificazione del suo partito con termine di due giorni ad avere accettato ed essersi portato all'adunanza o ad avere rifiutato e pagato il rifiuto sotto la pena del duplo della suddetta tassa di rifiuto.

[98]. Gli oratori forniti delle loro rispettive commissioni potranno comunicarsele privatamente tra di loro, [546r] ma dovranno sempre pubblicamente leggersi anche nelle adunanze provinciali, e discusse ed esaminate con partito dell'adunanza predetta, passate ed approvate che vengano, formarne decreto di commissione al Rappresentante provinciale che dovrà essere stato eletto come sopra.

[99]. Quindi intendiamo che nelle adunanze provinciali li oratori non solamente consultino sulle commissioni ricevute dalle comunità rispettive, ma che legittimamente trattino anche, proponano e con loro partito risolvano tutto quel più che giudicheranno interessante per l'intera provincia e degno di pervenire all'Assemblea generale per mezzo del loro Rappresentante Provinciale, il tutto a forma della Costituzione sopra espressa e secondo la determinazione delle facoltà attribuite alla potestà del Sovrano ed al voto del pubblico.

[100]. Ciascuna commissione comunitativa dovrà leggersi in pubblico dall'oratore che ne sarà incaricato, o non potendo leggerla da sé stesso la farà leggere da altri a chiara e piena intelligenza di tutti gli intervenuti, e dopo letta dovrà [546v] ritenersi in atti dal cancelliere dell'adunanza e poi mandarsi a partito fra i votanti se la rispettiva commissione o quali capi di essa si vogliono dare al Rappresentante per portarsi alla discussione et al voto dell'Assemblea generale.

[101]. Finita la pubblicazione e la ballottazione delle commissioni comunitative in una o più sessioni, dovrà il presidente rammentare pubblicamente come anche tutto ciò che inoltre a nome dell'adunanza costituente il corpo et il voto provinciale volesse farsi pervenire all'Assemblea generale potrà liberamente da chiunque esporsi per mezzo di lettura come è stato detto di sopra, in forma e sotto nome di petizione popolare, e di tali petizioni popolari che venissero fatte da chiunque dovrà nella predetta forma farsene partito e secondo il medesimo darsene commissione al Rappresentante.

[102]. Delle commissioni comunitative come delle petizioni popolari che non fossero vinte col partito dell'adunanza se ne farà semplicemente registro e si conserveranno in atti senza incaricare il Rappresentante [547r] provinciale rispettivo.

[103]. Di tutte le commissioni comunitative e di tutte le petizioni popolari che ottenessero favorevole partito nell'adunanza dovrà formarsene la commissione o sia l'istruzione al Rappresentante, che dovrà secondo di esse rendere il suo voto nell'Assemblea generale.

[104]. Terminato il corso prescritto per le adunanze provinciali dovranno i rispettivi presidenti munire di lettera credenziale il rispettivo Rappresentante della loro provincia acciò possa essere riconosciuto per tale all'Assemblea generale e gli dovrà consegnare in autentica forma le commissioni o istruzioni indicate sopra.

[105]. Per di ... del mese di giugno di ogni anno dovranno i Rappresentanti provinciali trovarsi in Firenze ed avere esibite le loro credenziali a quella persona che il Sovrano avrà nominata ogni anno anticipatamente come Suo luogotenente all'Assemblea generale dello Stato e notificata alle provincie per mezzo di pubblicazione.

In caso che tale elezione del luogotenente non fosse fatta o che per qualunque altro motivo si rendesse vacante il posto di luogotenente, l'Assemblea resterà sempre e validamente nel [547v] suo vigore, legittimità ed autorità ed il Gonfaloniere pro tempore della comunità di Firenze, o chi per esso mancante succeda al suo posto nel magistrato di detta comunità, assumerà senza bisogno di altra autorità o notificazione le funzioni et il carattere di luogotenente suddetto.

Per mezzo del suddetto luogotenente i Rappresentanti provinciali riceveranno le notizie ed avvertenze occorrenti all'esercizio del loro onorevole incarico ed alle funzioni precedenti all'apertura dell'Assemblea generale, il tutto precisamente espresso in carta da osservarsi inviolabilmente.

[110]. Ad esso luogotenente viene conferita ogni opportuna autorità per fare osservare in tutte le funzioni dell'Assemblea la dovuta quiete e decenza e specialmente la puntuale esecuzione della forma prescritta dalle presenti *Ordinazioni*, ma non avrà voto e non sarà mai scelto tra i Rappresentanti componenti l'Assemblea.

[111]. Ad elezione del suddetto luogotenente sarà scelto ogni anno un notaro idoneo con titolo di segretario dell'Assemblea [548r] che riceva gli atti e si roghi dei partiti e faccia quanto altro appartenga al suo ufficio, ma non potrà eleggersi persona che in qualunque maniera fosse stipendiata o impiegata al servizio dei tribunali di giustizia o delli ufizi del Governo, né per tali devono intendersi gli impiegati al servizio delle comunità.

[112]. Eleggerà parimente un abile scrittore capace di ajutare al segretario e di supplire alle altre operazioni di penna che richieda il servizio dell'Assemblea.

[113]. Tanto il suddetto segretario quanto lo scrittore dureranno in ufizio un'annata ed al segretario sarà confidata la consegna di tutti gli atti dell'Assemblea nell'archivio che per tale effetto sarà destinato, acciò ognuno possa avere vista gratis delli documenti che volesse e copia pagandola, secondo gli ordini delle cancellerie comunitative, e di tutto ciò dovrà rendere consegna al suo successore che verrà eletto per segretario alla successiva Assemblea alla presenza del luogotenente che finirà parimente l'ufficio suo.

[114]. Le sessioni dell'Assemblea generale avranno il loro principio il [548v] di ... di giugno di ogn'anno per durare a tutto il dì ... del mese di luglio successivo, e dovranno tenersi in pubblico con libero accesso a chiunque per quanto lo permetta la decenza della funzione e la capacità del luogo a dichiarazione del luogotenente in tutti i casi; e per tale effetto a comodo di queste funzioni sarà assegnata una sala del Palazzo Vecchio.

[115]. I Rappresentanti dovranno usare l'abito in forma di lucco nero ed il luogotenente rosso, e prenderanno posto nelle sessioni con l'ordine che sono state nominate sopra le provincie, e nell'istessa forma dovrà procedersi alla pubblicazione e partito delle rispettive commissioni che averanno portate i Rappresentanti suddetti.

[116]. Ciascuno di essi dovrà leggere o far leggere a chiara notizia di tutti le sue commissioni provinciali procedendo con l'ordine istesso con cui sono state indicate sopra le rispettive città e terre prescelte per capi di provincia.

[117]. Letta che sia una commissione, e prima di passare alla pubblicazione dell'altra, il luogotenente farà pubblicamente intendere che qualunque delli Rappresentanti [549r] il quale per

modo di obiezione o di addizione volesse perorare, o subito o in altra sessione, si presenti allora a domandare il posto.

[118]. E quando veruno delli Rappresentanti facesse la domanda se ne tenga registro come di un vero atto dell'Assemblea e si mandi a partito la commissione pubblicata da ballottarsi per i voti delli Rappresentanti, e dovranno tenersi per vinte ed approvate quelle o parte di esse che passeranno per i due terzi almeno delli voti favorevoli, praticando per tali partiti i voti neri per favorevoli et i bianchi per contrari, secondo lo stile et ordine già usato nelle magistrature fiorentine.

[119]. Ma quando si presenteranno oppositori nel tempo suddetto non si dovrà partitare la commissione sino a tanto che sieno state ascoltate le opposizioni, e tenendosi registro delli posti accordati alli oppositori si passerà con il suddetto ordine e metodo alla pubblicazione della commissione successiva.

Obbligo preciso inoltre delli Rappresentanti sarà il sostenere in ogni lecita forma le loro commissioni e le ragioni che le rendessero degne di approvazione, e [549v] farle gustare all'Assemblea generale per mezzo di pubblica arringa o per mezzo di scrittura e lettura.

Dovrà ogni Rappresentante opporre il suo voto a tutte le proposizioni altrui che offendessero il bene della sua provincia o di qualche parte di essa con quello istesso zelo che dovrà seguitarle e favorirle quando giovino al vantaggio universale dello Stato o fossero utili ad altre provincie particolarmente.

I Rappresentanti, non solo per soddisfare alle loro commissioni provinciali come anco mossi dal loro zelo particolare, potranno presentare e rispettivamente promuovere all'Assemblea ogni lecito ricorso contro le leggi o ordini emanati che avessero prodotti cattivi effetti o contro la maniera colla quale nell'esecuzione delli ordini medesimi fosse accaduta irregolarità o aggravio, come pure potranno domandare la remozione di qualunque impiegato nelli tribunali di giustizia o nelli uffizi di amministrazione [550r] regia che non conducesse il suo impiego con soddisfazione di qualche comunità o di una provincia o finalmente dell'Assemblea generale, ma limitandosi solamente a tale domanda senza forma alcuna di accusa poiché uno dei primi doveri e pensieri del Sovrano sarà sempre il provvedere che le persone scelte per il servizio dello Stato sieno di quella probità e capacità che conviene e corrispondano alli loro doveri sotto la più rigorosa disciplina.

[120]. Terminata che sia in una o più sessioni la pubblicazione e ballottazione di tutte le commissioni provinciali, potrà ciascun Rappresentante in proprio promuovere ed esporre qualunque altra petizione di interesse universale dello Stato o di parte di esso, e dopo fattane la pubblica lettura ed ascoltate le opposizioni come è stato detto sopra delle commissioni provinciali dovranno anche partitarsi similmente tali petizioni per mezzo dei voti delli Rappresentanti.

[550v] [121]. In tale forma parimente, e dopo la risoluzione dell'Assemblea sulle commissioni provinciali e sulle petizioni delli Rappresentanti dovranno riceversi o pubblicarsi e partitarsi le petizioni popolari che venissero fatte da qualunque privata persona secolare o ecclesiastica e quantunque stipendiata o pensionata, purché sia suddito e non minore o sottoposto e benché non Rappresentante nell'Assemblea senza eccezione alcuna.

A tale effetto il luogotenente destinerà pubblicamente i giorni riservati e le sessioni da tenersi per dare luogo alle petizioni popolari, con dichiarazione che sulle materie già partitate non sarà lecito opporre né aggiungere altro che per modo di nuova eccitazione nella Assemblea futura.

[122]. Finita giorno per giorno ogni sessione dovranno rimettersi a Noi e Nostri successori per mano del luogotenente tutte le commissioni e petizioni che averanno ottenuto partito favorevole nell'Assemblea, acciò senza ritardo possano sulle medesime farsi le opportune considerazioni ed emanare il consenso sovrano a [551r] quelle che ne sieno degne, secondo le massime stabilite e sulle quali viene fondata la nuova presente Costituzione e la forma della sua esecuzione.

[123]. L'Assemblea si occuperà quindi di deliberare sulle proposizioni, richieste e consultazioni che gli verranno presentate per parte del Sovrano e per mezzo del luogotenente unicamente, senza riceverle né attenderle per qualunque altro canale.

[124]. Anche tali proposizioni, comunque contengano richieste di consenso dell'Assemblea per atti riguardanti le materie alla medesima riservate nella soprascritta Costituzione o consistano in

oggetti di provvedimento a disordini o abusi conosciuti o temuti contro il bene dello Stato o parte di esso, o di qualunque altro carattere o importanza sieno, dovranno leggersi pubblicamente da quella persona che il luogotenente destinerà e queste pure esporsi alle opposizioni, consultazioni e partito dell'Assemblea. E restando vinte per mezzo di detto partito dovranno avere piena esecuzione nella forma che ciascuna richieda, e quelle che resteranno [551v] perdute o rigettate col partito predetto dovranno a tutti gli effetti aversi per non fatte.

[125]. Ma qualunque di esse esiga la pubblicazione dovrà in essa farsi sempre esplicita menzione del favorevole partito ottenuto, e così riguardarsi e trattarsi tali atti come volontà concordi del Sovrano e del voto pubblico nell'universale dello Stato.

[126]. Sebbene nei termini e modi rispettivamente espressi sopra venga permesso il fare opposizioni e petizioni tanto nelle adunanze provinciali come nell'Assemblea generale, dovranno peraltro farsi tali atti senza sussurro o fracasso e specialmente senza disturbo o interrompimento di chi esporrà parlando o leggendo.

[127]. E chi mancasse a questo dovere di decenza possa essere espulso dalla sala a dichiarazione del luogotenente e sul di lui semplice ordine vocale, come ognuno anco semplice spettatore che con detti o fatti disturbasse la quiete, tranquillità e rispetto che esige l'importanza e la maestà della funzione.

[128]. In occasione di opposizioni, petizioni et arringhe non sarà riguardato come personale attacco, insulto o ingiuria [552r] o offesa contro gli autori o contro il corpo delle adunanze provinciali o dell'Assemblea generale quando gli oppositori si esprimessero in parole, frasi o critiche non solite riguardanti come officiose o tali che ordinariamente si intendano in significato di sentimenti ingrati o disgustevoli verso chi sono diretti, poiché tutto ciò che sarà detto o scritto nelle adunanze provinciali o nell'Assemblea generale deve aversi per diretto unicamente al bene pubblico e non farsene caso alcuno altrove né ulteriormente, tanto in giudizio che fuori, così richiedendo la libertà dei voti e l'esercizio dello zelo civico che non deve essere subordinato ad altro riguardo che al bene dello Stato.

[129]. Nelle scritture o nelle arringhe di opposizione o nelle petizioni non si dovranno mai nominare per i loro nomi o cognomi i Rappresentanti ma solamente indicarli per la provincia che rappresentano o per la materia della loro arringa.

[130]. Ma ognuno che in forma di commissione o di opposizione o di addizione o di petizione di qualunque sorte ed in qualunque materia abbia fatti tali atti all'Assemblea dovrà firmare col suo proprio nome, cognome e patria gli atti suddetti, da rimanere originalmente insinuati e registrati [552v] nell'archivio dell'Assemblea.

[132]. Per evitare le confusioni che potrebbero insorgere dalla difformità delli atti e togliere quelle superfluità che rendono tediosi e difficili gli affari saranno mandate alle comunità et alle adunanze provinciali, come pure all'Assemblea generale, le formule da osservarsi in tutti gli atti delli suddetti corpi rappresentanti rispettivamente le comunità, le provincie e l'universale dello Stato.

[133]. Spirato il tempo assegnato sopra per le sessioni dell'Assemblea generale, in un giorno da destinarsi dal luogotenente si porterà, esso e tutti i Rappresentanti, all'udienza del Sovrano in forma pubblica per congedarsi e sentire quanto occorra sopra gli affari presentati e su quali si fosse riservato di risolvere, per farli comunicare poi alle provincie in una o più volte e sempre per mezzo del luogotenente suddetto né per altro qualunque canale.

Terminate tutte le funzioni delli Rappresentanti in Firenze dovrà ciascuno di essi portarsi nuovamente alla sua provincia et [553r] ivi presentarsi al presidente della medesima con le risoluzioni che gli saranno state consegnate dal suddetto luogotenente e così averà reso conto del suo intervento all'Assemblea.

I presidenti rispettivi delle adunanze provinciali dovranno spedire alle comunità comprese nelle rispettive provincie le risoluzioni predette autenticate dal cancelliere dell'adunanza che ne dovrà depositare gli originali nella Cancelleria comunitativa della rispettiva città o terra capo di provincia.

L'istesso praticeranno per quelle risoluzioni che perverranno loro nel corso dell'annata per mezzo del luogotenente suddetto qualora alcuna non fosse emanata allo scioglimento dell'Assemblea e partenza delli Rappresentanti.

[134]. Per quelle straordinarie contingenze in cui occorresse il convocare le adunanze provinciali e l'Assemblea generale oltre alle annuali convocazioni, dovrà osservarsi quanto sopra viene generalmente e particolarmente disposto, riferendolo congruamente alle circostanze ma senza alterazione della Costituzione e della forma prescritta nelle sopraesprese *Ordinazioni* per la validità delli atti.

[553v] [135]. Per tutti gli atti delle adunanze provinciali e per tutti quelli dell'Assemblea generale non abbia legge della carta bollata e gli ordini che obbligano a farne uso cui viene adesso per sempre e pienamente derogato.

[136]. Si avverte e dichiara come tutto ciò che sopra viene detto delle comunità e provincie dovrà applicarsi congruamente a Portoferraio e Livorno, i quali luoghi sono stati indicati sopra come corpi separati dalle provincie, attesa la loro particolare situazione e condizione, e perciò le funzioni prescritte alle comunità dovranno farsi in Portoferraio dal maggior corpo di consiglio o magistratura rappresentante quella comunità ed il suo oratore comunitativo dovrà portarsi a Livorno ed intervenire a votare nel Consiglio generale della comunità di Livorno.

[137]. Ma perché in essa comunità di Livorno non avrà luogo l'elezione dell'oratore comunitativo, così dal suo Consiglio generale dovrà direttamente eleggersi il Rappresentante dell'Assemblea generale e questo incaricarsi distintamente di tutte le commissioni comunitative di Portoferraio e di tutte quelle di Livorno, applicando in tutto il resto quanto di congruo ed opportuno è [554] stato disposto ed ordinato sopra rispetto alle altre comunità e provincie.

[138]. Parimente rispetto a quei comuni e luoghi della provincia inferiore di Siena che non hanno per anche ricevuta la forma di magistrature e corpi destinati a rappresentare il loro popolo ed amministrare i loro interessi dovranno congruamente applicarsi le disposizioni et ordinazioni emanate sopra relativamente alle altre comunità dello Stato.

[139]. Per l'elezione delli oratori comunitativi da intervenire all'adunanza provinciale di Grosseto dovranno i giudicenti, tanto regj che feudali, adunare i rispettivi soprintendenti di ciascuna delle comunità comprese nella loro giurisdizione civile, e dalla pluralità dei voti di tali adunati fare eleggere un oratore per portarsi all'adunanza predetta a nome del rispettivo vicariato, potesteria o feudo o sia del corpo intiero delle comunità e comuni compresi nel territorio di rispettiva giurisdizione civile nelle giurisdicenze suddette, osservando in tutto il resto quanto è stato detto sopra rispetto alle comunità [554v] ed alle provincie di altri luoghi dello Stato, talmente che per mezzo delli suddetti soprintendenti, rispettivamente uniti o soli che possano essere, vengano fatti davanti al giudicante rispettivo tutti gli atti che a tenore di quanto sopra dovranno farsi dalle altre comunità bene formate e costituite per mezzo del loro Consiglio generale.

[140]. Le comunità di Massa Marittima e di Elci che hanno già ricevuto una forma di rappresentanza e governo comunitativo, dovranno procedere in tutto e per tutto a similitudine e parità delle altre già formate comunità dello Stato. E nell'istesso modo dovranno a suo tempo essere riguardati e trattati quei luoghi e loro popoli che adesso per l'infelicità delle loro circostanze sono stati come sopra indicati per l'estensione delle giurisdicenze che gli comprendono quando una maggiore prosperità gli renderà capaci di essere eretti in forma di corpi attivi comunitativi, cosicché ora per allora che abbiano tutti o parte di [555r] essi ottenuta la forma predetta dovranno parimente essere riguardati e trattati a similitudine delle altre comunità formate come sopra.

[141]. In riguardo alli oggetti importanti cui sono destinate le funzioni delle adunanze provinciali e quelle dell'Assemblea generale di Stato non sarà lecito il mancare di intervenirvi rispettivamente né alli oratori né alli Rappresentanti senza giusta causa e grave, da conoscersi e dichiararsi rispettivamente per partito delle adunanze o dell'Assemblea.

[142]. E chi mancasse di intervenire ad qualunque delle funzioni del corpo rispettivo di cui sia membro paghi per ciascuna volta e per ciascuna mancanza la somma di scudi dieci da andare a

benefizio del rispettivo cancelliere delle adunanze provinciali e così a profitto del segretario all'Assemblea generale, il tutto rispettivamente inteso.

[143]. Ma in tutti i casi di mancanza, tanto legittimamente ammissibili e di fatto ammesse come sopra quanto trasgressive, e benché pagata la pena suddetta, sia [555v] peso e carico rispettivamente dei cancellieri alle adunanze provinciali e del segretario all'Assemblea generale il raccogliere le commissioni che il mancante avesse ricevute rispettivamente dalle comunità e dalle provincie ed il pubblicarle nell'adunanza e nell'Assemblea rispettivamente secondo li ordini, acciò sieno partitate e riguardate e trattate in tutto il resto a forma di quanto è stato prescritto sopra salvo che i cancellieri suddetti ed il suddetto segretario non dovranno render voto.

[144]. Finalmente per supplire alle spese occorrenti tanto per tenersi le adunanze provinciali quanto l'Assemblea generale, saranno pagate dalla Depositeria generale sulla firma del luogotenente suddetto le rispettive partite e somme espresse nella nota qui appresso pubblicata con dichiarazione che ogni maggiore spesa occorrente per le funzioni e servizio delle adunanze provinciali dovrà pagarsi dalla rispettiva comunità del luogo nominato come capo di provincia, salvo tutto ciò [556r] che sia stipendio o onorario tanto di cancellieri o altri inservienti a dette funzioni come pure l'onorario rispettivo dei Rappresentanti, su di che non sarà ammessa variazione alcuna dalle somme fissate in detta nota.

[145]. Tutto quanto viene esposto, stabilito e prescritto in tutto il presente atto dovrà intendersi ed applicarsi in puro e sano senso ma puramente letterale e congruamente riferito, e non sarà lecita né valida interpretazione di sorta alcuna a qualunque potestà o autorità anche suprema né potrà avere luogo né validità altro che fatta espressamente e per mezzo di deliberazione concorde tra il Sovrano et il voto pubblico da ottenersi per mezzo dell'Assemblea generale costituita come sopra.

[557r]

Punti fissati con Mormorai il dì 10 marzo 1782²

Pare che la firma di S.A.R. nella Costituzione debba essere nota al suo Ministero dei dipartimenti che ne hanno il deposito e che per la firma dei ministri medesimi attestano al pubblico la verità di quella del Sovrano, perciò si crede che tutti i consiglieri e direttori delle segreterie e tutti i segretarij delle medesime debbano esser presenti a vedere sottoscrivere S.A.R. ed attestare di tal atto mediante la loro firma e testimonianza.

Sulla legge minutata dai dottori etc. pare che all'art. IV vada tolto quanto si lascia di dipendente dalla Consulta e dalla Grazia.

Dall'art. VIII pare che vada tolta la replicata espressione «che gli scorpori non rechino minimo pregiudizio alli chiamati» poiché basta aver detto che gli scorpori per giustizia dovuti si dichiarino dalli giudici [557v] e così viene ad aversi compreso quanto può competere a chiunque e non si mette al mondo una restrizione di senso che può servire di radice a nuove dispute etc.

Concludesi che per avere la macchina in attività a giugno conviene scrivere lettere istruttive et aspettare che vengano repliche le quali ne richiedano altre, e più che tutto sieno fatte intendere le formule etc., onde se la stampa non si fa nel mese di marzo nulla può sperarsi altro che confusioni e nullità capaci di portare conseguenze gravi in futuro.

Si crede che sarà bene preparare alcune petizioni per mandare alle comunità per mezzo di persone che se ne incarichino a fine di dare modo ed esempio alla inerzia che deve trovarsi in principio.

² Copie dei *Punti ibidem*, cc. 508-509 e 609-610. E cfr. *ivi*, ins. n. 21.

[559r]

Formule³

[560r]

Formula delle credenziali per gli oratori comunitativi alle adunanza provinciali

A di ... del mese di ... 178...

La comunità et uomini di ... legittimamente rappresentata dal suo Consiglio generale adunato in ... (tale luogo) in ordine alle facultà e diritti della invariabile ed a tutti grata Costituzione leopoldiana e secondo la forma prescritta dalle *Ordinazioni* contenute nella medesima, ha eletto per suo oratore all'adunanza provinciale da tenersi nel presente anno (o futuro) N.N., intendendo di rimettere alla di lui fede e zelo e prudenza il voto per l'elezione ~~del~~ di un degnissimo Rappresentante la provincia di ... con tutto quel più e meglio voluto dalla Costituzione e sue *Ordinazioni*.

Libro di partiti a c. 10, vinto con partito di voti 25 favorevoli, 5 contrarj, in fede di che

N.N. Cancelliere

Con la presente credenziale viene diretto e raccomandato l'onorabile oratore predetto al degnissimo presidente dell'adunanza provinciale nella città di ... (o nella terra di ...)

N.N. Gonfaloniere (o per il Gonfaloniere) della comunità di ...
~~presidente all'adunanza di questa felice provincia~~

Presentato a S.A.R. col biglietto de' 26 novembre 1781

[562r]

Formula delle credenziali per i Rappresentanti all'Assemblea generale

In ... a di ... del mese di ... dell'anno ...

Per partito dell'adunanza provinciale di ... legittimamente adunata, in ordine all'invariabile Costituzione leopoldiana, e con i diritti e facultà procedenti dalla medesima, e con voti 18 favorevoli, contrarj 2 è stato eletto N.N. per suo Rappresentante all'Assemblea generale dello Stato, da tenersi in Firenze nel presente anno, ed a lui confidato il voto della provincia suddetta ed il carico di sostenere le commissioni della medesima e di promuovere ogni opportuno atto di beneficio pubblico ed opporsi a tutto ciò che fosse tentato o fatto in contrario.

In fede di quanto sopra, che apparisce al Libro di partiti dell'adunanza predetta a c. ..., io N.N. cancelliere della medesima.

Con la presente credenziale viene diretto e raccomandato al venerando luogotenente per S.A.R. all'Assemblea generale dello Stato il suddetto N.N. degnissimo Rappresentante per la provincia di ...

N.N. presidente all'adunanza provinciale di ... tenutasi quest'anno ...

Presentato a S.A.R. col biglietto de' 26 novembre 1781

³ Copia delle *Formule ibidem*, cc. 611-626.

[564r]

Formula delle petizioni

Petizione

Con la facoltà della invariabile e grata Costituzione leopoldiana io voglio rappresentare alla suprema Assemblea

- che ...
- che ...
- che ...

(qui dicansi chiaramente, e senza senso di dubbiezza i fatti che muovono l'animo alla petizione. I fatti contengano chiari e precisi termini del male dello Stato o di parte di esso, come del disgusto o scomodo dei popoli che sia l'oggetto della petizione. Si citino i documenti e si diano in copie o in originali quando sopra alli medesimi si domandi qualche riforma, abolizione, addizione o metodo di amministrazione)

Ragionamento

(Qui si portino le ragioni, esami o critiche secondo la materia richiesta per persuadere la ragionevolezza o l'importanza dell'oggetto che si espone alla discussione e ballottazione come affare interessante l'universale o parte dello Stato)

Proposizione

In conseguenza delli fatti esposti e delle ragioni addotte e con il diritto che me ne compete, domando e chiedo il voto pubblico residente nella suprema Assemblea acciò venga ordinato e stabilito

- che ...
- che ...
- che ...

(qui ridotti a capi chiaramente espressi in forma che si possa col partito accordare o negare senza equivoco, si dovrà distendere quanto verrà proposto e richiesto)

Avvertenza

In qualunque petizione non si ammetterà che venga trattato di più oggetti insieme per non confondere le discussioni ma dovrà trattarsi di un solo oggetto e si potranno fare tante altre petizioni quanti nuovi o altri oggetti muovano lo zelo delli postulanti.

Presentato a S.A.R. col biglietto de' 26 novembre 1781

[566r]

Formula delle commissioni per gli oratori comunitativi all'adunanza provinciale

Per partito vinto con voti 24 favorevoli, 6 contrarj del Consiglio generale di ... legittimamente e formalmente adunato in ordine alla Costituzione leopoldiana invariabile ed a tutti gratissima, fu deliberato questo di dieci marzo 1782 di commettere per a suo tempo all'oratore da eleggersi (o eletto con simile partito del di ...) per intervenire all'adunanza provinciale nella ... di ... che per voto pubblico di questa comunità ~~proponga~~ esponga ~~domandi~~ e con ragioni sostenga:

⁴Capo primo: che il nostro statuto al cap°. ... dove dispone dei testamenti è gravoso et ingiurioso verso le povere donne, proibendo che il marito possa testare in favore della moglie e di lei parenti sopra alla somma di ..., e così ~~ingiuria~~ offende l'amore coniugale che nelli estremi della vita non può altrimenti attestarsi e ricompensarsi tra i coniugi.

Che domandi l'uniformità dello statuto predetto in questa parte allo statuto fiorentino come migliore, più utile e più grato alla comunità. Sostenga la proposizione come non offensiva l'interesse di altre comunità né dell'universale dello Stato.

Richieda il pieno partito dell'adunanza provinciale e la commissione nel suo Rappresentante per ottenere all'Assemblea generale dello Stato il voto pubblico per conseguire da S.A.R. il consenso ad una pubblicazione del seguente tenore:

(Qui si distenda quella pubblicazione che si desidera.

E qualora si chiedesse in altre materie ordini [566v] di qualunque ~~***~~ altra forma, distendasi parimente l'ordine desiderato)

Avvertenza

Ciascuna commissione dovrà contenere un solo oggetto o affare acciò non si dia luogo a confusione o dubbiezze ~~ma di ogni affare o oggetto potrà~~ e si possa procedere alle discussioni e partito in termini di pura approvazione o riprovazione, ma quanti oggetti o affari occorran darsi in commissione dovranno distinguersi e contenersi in tante separate commissioni.

Ogni commissione sarà firmata dal Cancelliere comunitativo in fede del partito.

Presentato a S.A.R. col biglietto de' 20 9bre 1781

⁴ A margine sin.: «Si pone per esempio di ogni altra cosa che voglia commettersi alli oratori comunitativi».

[569r]

~~Progetto delle spese che sembrano~~ Nota delle somme assegnate per le spese et onorari occorrenti
 alle adunanze provinciali et all'Assemblea generale

Nomi delle provincie	Alli cancellieri di adunanza provinciale	Alli Rappresentanti nell'Assemblea generale
- Firenze	S. 20	S. ...
- S. Miniato.....	" 20	" 12
- S. Giovanni.....	" 20	" 12
- Scarperia	" 20	" 12
- San Casciano	" 20	" 12
- Marradi	" 20	" 12
- Poppi	" 20	" 12
- Pisa	" 20	" 20
- Pietrasanta	" 20	" 20
- Pontremoli	" 20	" 30
- Arezzo	" 20	" 20
- San Sepolcro	" 20	" 20
- Pistoia	" 20	" 15
- Pescia	" 20	" 15
- Volterra	" 20	" 20
- Colle	" 20	" 15
- Siena	" 20	" 20
- Portoferraio	" 20	" ...
- Grosseto	" 20	" 30
	-----	-----
somma e segue	S. 380	S. 297
[569v]		
segue e somma	S. 380	S. 297
- Livorno	" 20	" 20

	S. 400	" 400
- a spese per le funzioni di chiesa in ciascheduna provincia a ragione di S. 10 per chiesa, sono		" 200
- per tutte le altre spese della funzione che possono occorrere nel preparare il luogo delle adunanze provinciali, mobili, etc. S. 5 per ciascuna provincia, che in tutte saranno		" 100
- al segretario dell'Assemblea generale		" 100
- allo scrittore dell'Assemblea suddetta con carico di provvedersi gli ajuti necessarj		" 80

	somma in tutto	S. 1197

[571v-572r]

Conto della Corona di Toscana

Nota dei titoli di entrate generali destinate al mantenimento e persona del Sovrano in soddisfazione
alli titoli delle spese gravate sul presente conto

[571v]

Titoli di entrate della Corona	Entrata generale	
- dall'impresa dei lotti per riscossione eventuale sulla tangente di profitti spettanti all'interesse di S.A.R. nella detta impresa	S.
- dallo Scrittoio delle Possessioni per responsione fissata	”	...
- dal suddetto per riscossioni eventuali	”	...
- dal Monte comune per frutti di luoghi spettanti a S.A.R. al libro ...	”	...
- dal Monte di pietà come sopra	”	...
- da entrate particolari in Vienna	”	...
- da frutti delle commende magistrali godute da S.A.R. nell'ordine di S. Stefano	”	...

[572r]

Titoli di spese per la Corte	Uscita generale	
- passati alla Real Cassa di Corte per annua assegnazione alla Guardaroba	S.
- passati come sopra per annua assegnazione alle Scuderie	”	...
- passati come sopra per annua assegnazione al Dipartimento della Real Casa	”	...
- passati come sopra per annua assegnazione al Dipartimento del Maggiordomo maggiore	”	...
- spese di pensioni ed assegnazioni annue ai personaggi nella Casa di Lorena ed altri dipendenti della medesima	”	...
- assegnazione fissa allo Scrittoio delle fabbriche per i palazzi e giardini	”	...
- per supplemento straordinario alle fabbriche dei suddetti pensionati della Corte	”	...
- rimesse straordinarie alla Camera di S.A.R. secondo li ordini pervenuti nell'annata	”	...
- rimesse straordinarie alla Cassa di Corte fatte per ordine di S.A.R. nell'annata	”	...

[573v-574r]

Conto regio di Toscana

Nota di titoli di entrate generali assegnate al servizio dello Stato in sodisfazione alli titoli delle spese gravate sul medesimo

[573v]

Titoli di entrata regia	Entrata generale
- dalla Camera delle comunità per responsione fissata sopra le sue entrate al netto e pertinenze della Depositeria	S.
- dalla suddetta Camera per l'importare di riscossioni eventuali	"
- dalla religione di S. Stefano per responsione fissata in sussidio alla Marina	"
- dal primo Dipartimento dell'amministrazione generale consistente nelle dogane e zecca per responsione fissata sulle sue entrate al netto	"
- dal suddetto per riscossioni eventuali	"
- dal secondo Dipartimento per responsione fissata	"
- dal suddetto per riscossioni eventuali	"
- dal terzo Dipartimento per responsione fissata	"
- dal suddetto per riscossioni eventuali	"
- dall'impresa de' lotti per canoni	"
- dall'Ufficio generale della posta per responsione fissata	"
- dal suddetto per riscossioni eventuali	"
- dall'Ufficio dei Conservatori in Siena per responsione fissata	"
- dal suddetto per riscossioni eventuali	"
- da tributi dei feudatarj	"
- dall'appalto alle tonnare di Portoferraio per canone	"
- dall'Ufficio dei fossi di Grosseto per responsione fissata	"
- dal suddetto per riscossioni eventuali	"

[574r]

Titoli di spese per lo Stato	Uscita generale
- spese per in Consiglio e Segreteria di Stato	S.
- spese per il Consiglio e Segreteria di finanze	"
- spese per la Segreteria del militare	"
- spese generali per il servizio militare in terra	"
- spese generali per la marina di guerra	"
- spese per l'amministrazione della Depositeria generale	"
- spese di Ministero alle corti estere	"
- spese di pensioni ai riformati o giubbilati tanto civili che militari	"
- spese di pensioni ed assegnazioni personali a diversi impiegati attuali	"
- spese di pensioni in sussidio caritativo o titolo gratuito	"
- spese di gratificazioni e ricompense eventuali accordate da S.A.R. nell'anno	"
- dotazioni e sussidj fissati a favore di diversi uffizj et aziende	"
- spese per il bagno dei forzati di Pisa	"
- spese straordinarie in servizio dello Stato accadute per ordini di S.A.R.	"
- assegnazione fissa allo Scrittoio delle fabbriche per quelle civili e militari sottoposteli	"
- supplemento al detto Scrittoio per le occorrenze impreviste accadute alle fabbriche suddette e somministrato con ordini di S.A.R.	"